



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG B370CE3310 - OPERA 8172 - CUP C28E22000100006 PNRR M5C1 -Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; OPERA 8226 – CUP C23I23000090002 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX CASERMA OSOPPO DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI (Organismo Pagatore Regionale - OPR FVG). Presa d’atto dell’intervenuta autorizzazione al subappalto in favore della ditta GIMAC Srl di Napoli (NA), per l’esecuzione di bonifica bellica del terreno al fine di segnalare la presenza di ordigni bellici (Cat. OG1), limitatamente all’OPERA 8172.

N. det. 2025/5720/548

N. cron. 1960 del 29/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 849 del 19.03.2025 è stato aggiudicato l'appalto integrato dei lavori in oggetto al RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L., P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic n. 17, e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268, con progettista “indicato” il RTP tra MADS & ASSOCIATI, CF e P.IVA n. 01243040324, con sede in Trieste, Via Imbriani n. 5, in qualità di mandatario e i seguenti mandanti: COOPROGETTI srl, P.IVA n. 00170010938 con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/C, DEERNS ITALIA SPA, C P.IVA n. 04703770158, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, Ing. VITTORIO BOZZETTO, P.IVA n. 01341000931 con sede in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, per l'importo netto di € 4.839.882,32 (parte lavori), oltre costi della sicurezza pari ad € 91.369,09 e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 4.931.251,41 a cui si aggiunge l'importo netto di € 194.824,90 (parte progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) con importo lordo di contratto per l'appalto integrato pari ad € 5.126.076,31;

Dato atto che l'impresa affidataria con nota PG/E n. 0166908/2025 del 24.10.2025, ha presentato istanza per affidare in subappalto l'esecuzione di bonifica bellica del terreno al fine di segnalare la presenza di ordigni bellici (Cat. OG1) per l'importo netto di € 3.131,41 di cui € 25,81 quali costi per la sicurezza, alla ditta GIMAC S.r.l., P.IVA 03693670618, con sede in Napoli (NA), via dei Mille n. 59, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;

Verificato che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023:

- l'impresa aggiudicataria ha chiesto in sede di gara di avvalersi dell'istituto del subappalto ex

art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori in parola;

- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'importo delle opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di Legge;

Visto l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 che reca disposizioni in merito all'istituto del subappalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto pertanto che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, così come statuito dall'art. 10 del Contratto di subappalto, le parti hanno convenuto che il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'appaltatore;

Esaminata la documentazione relativamente alla richiesta di subappalto in oggetto e verificata la completezza della stessa;

Dato atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa subappaltatrice sono stati avviati in data 28.10.2025;

Considerato che, nel presente caso, ai sensi dell'art. 119, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a rilasciare un provvedimento autorizzatorio entro il termine di quindici giorni a far data dal ricevimento dell'istanza dell'impresa subappaltatrice, salvo proroga per giustificati motivi) e che detto termine è decorso;

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo, trascorso il predetto termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo l'esito dei controlli in corso;

Atteso che il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, ha approvato il POS della ditta GIMAC S.r.l.;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa GIMAC S.r.l., tramite acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC INAIL_51050881, avente validità fino al 04.02.2026;

Preso atto che in data 10.12.2025 si sono conclusi positivamente i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta GIMAC S.r.l.;

Ricordato che:

- il subappaltatore, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per gli obblighi retributivi e contributivi;

- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con delibera di Giunta comunale n. 145/2025 del 25.03.2025;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii
- lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

D I S P O N E

1. di prendere atto dell'intervenuta autorizzazione in favore del RTI tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. a R.L., P.IVA 00162760318, con sede legale in Ronchi Dei Legionari (GO), Via Joze Srebernic n. 17, e ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L., P.IVA 02869930301, con sede legale in Basaldella di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 266/268, ad affidare in subappalto l'esecuzione di bonifica bellica del terreno al fine di segnalare la presenza di ordigni bellici (Cat. OG1), limitatamente all'OPERA 8172, per l'importo netto di € 3.131,41 di cui € 25,81 quali oneri per la sicurezza, alla ditta GIMAC S.r.l., P.IVA 03693670618, con sede in Napoli (NA), via dei Mille n. 59, a seguito del decorso del termine ex art. 119, comma 16, D.lgs. n. 36/2023;
2. di dare atto che in data 10.12.2025 si sono conclusi positivamente i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta subappaltatrice;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto;
4. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine” disponibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.udine.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-in-terno/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Udine>;
5. di evidenziare che l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure di

prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con delibera di Giunta comunale n. 145/2025 del 25.03.2025;

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca